

Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2018, n. 23-7178

Applicazione provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni al Comune di Bussoleno (TO) colpito dall'evento alluvionale del giugno 2018.

A relazione dell'Assessore Balocco:

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (di seguito PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i comuni ad effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- la Regione Piemonte, in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, ha fornito indicazioni ed indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, con le DDGR n. 31-3749 del 6.08.2001, n. 45-6656 del 15.07.2002, n. 1-8753 del 18.03.2003, n. 24-242 del 13.06.2005, n. 2-11830 del 28.07.2009, n. 31-1844 del 7.04.2011 e n. 64-7417 del 7.04.2014;
- il Comune di Bussoleno ha effettuato la revisione del proprio strumento urbanistico attraverso una variante di adeguamento al PAI, approvata con DGR n. 21-11637 del 22/06/2009, risultando formalmente adeguato al PAI medesimo.

Dato atto che:

- a seguito delle consistenti precipitazioni piovose abbattutesi in zona nella primavera 2018, il conoide del Rio Comba delle Foglie si è riattivato nella giornata del 7 giugno 2018 con un flusso detritico fangoso che ha danneggiato numerosi edifici presenti sul conoide stesso;
- nel piano regolatore vigente molte aree interessate dalla colata detritica ricadono, dal punto di vista della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica ai sensi della Circolare PGR n. 7/LAP/96 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999, in classe II (*"...porzioni di territorio nelle quali esistono condizioni di moderata pericolosità geomorfologica...che possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici...nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante..."*).

Dato atto che, come da valutazioni effettuate dal Settore Geologico:

- tali classificazioni non risultano congruenti con le effettive condizioni di pericolosità emerse nel corso dell'evento alluvionale del giugno 2018 e non sono in grado, pertanto, di disciplinare in modo corretto ed in sicurezza l'utilizzo urbanistico del territorio;
- risulta in particolare necessario adottare in tali zone provvedimenti tesi a prevenire la realizzazione di interventi edilizi non compatibili con i livelli di pericolosità riscontrati durante l'evento alluvionale del giugno 2018.

Dato atto, inoltre, che:

- il Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, trasporti e Logistica della Regione Piemonte ha condotto rilievi sul terreno, studi ed approfondimenti in merito alle problematiche geologiche ed idrauliche emerse a seguito dell'evento alluvionale che ha colpito il territorio nella prima decade del mese di giugno 2018;
- tali studi hanno permesso di individuare gli ambiti del territorio di Bussoleno per i quali le problematiche geologiche ed idrauliche emerse a seguito dell'evento calamitoso, seppur con diverso grado di criticità, rendono necessari provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica sino all'adeguamento dello strumento urbanistico alle reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio;
- il Settore Geologico, tenuto conto della gravità dei danni verificatisi, ha richiesto al Comune di Bussoleno il parere di competenza ai sensi del 1° comma del citato art. 9 bis con nota n. 28567 del 20/06/2018;
- il Comune di Bussoleno in riferimento alla citata nota n. 28567 del 20/06/2018, ha formulato le proprie osservazioni con nota n. 7074 del 28/06/2018;
- le considerazioni del Settore Geologico sono state sintetizzate in un documento tecnico, comprensivo delle valutazioni sulle osservazioni formulate dal Comune di Bussoleno interessato all'applicazione dei provvedimenti cautelari.

Ritenuto pertanto di approvare il suddetto documento tecnico che si declina nei seguenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1, contenente i provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
- Allegato 2, contenente la normativa relativa ai tipi di intervento edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis;
- Allegato 3, contenente l'ambito territoriale di applicazione dell'art. 9 bis.

Visti:

- la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po",
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia",
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, unanime

delibera

- di applicare, i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all'art. 9 bis della Legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni alle porzioni di territorio del Comune di Bussoleno interessate dall'evento alluvionale del 7 giugno 2018, riportati nell'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di individuare come interventi edilizi ed urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui sopra quelli elencati nell'allegato 2 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di individuare l'ambito territoriale di applicazione dell'art. 9 bis della Legge Regionale 56/1977 così come definito nella cartografia facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 3);
- di demandare al Settore Geologico di fornire al Comune di Bussoleno la necessaria assistenza tecnica preventiva per l'impostazione della revisione dello strumento urbanistico, ai sensi della Legge Regionale 56/1977, redatta tenendo conto delle calamità naturali e dei dissesti prodottisi;
- di dare atto che ai sensi del comma 2 dell'art. 9 bis della Legge Regionale 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione di variante al PRG elaborata tenendo conto delle calamità naturali e dei dissesti prodottisi. Ai sensi del citato comma 2, i provvedimenti cautelari perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della LR 22/2010.

(omissis)

Allegato

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

**Comune di Bussoleno (TO)
Evento alluvionale del 7 giugno 2018
Applicazione provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5
dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni**

Relazione

Premessa

Nel primo pomeriggio di giovedì 7 giugno 2018 una colata di fango generatasi nel bacino del Rio Comba delle Foglie a causa di un nubifragio, ha invaso parte della Frazione S. Lorenzo del Comune di Bussoleno. L'evento era stato preceduto da eventi minori come magnitudo (ma di simile meccanismo genetico) il 29 aprile, il 9 e 13 maggio 2018.

La colata di fango è giunta sino in prossimità della linea ferroviaria di fondovalle e il materiale fangoso-detritico ha coinvolto, danneggiandole, alcune abitazioni, interferito pesantemente con la viabilità e le infrastrutture e ha depositato una significativa quantità di detriti, dell'ordine massimo di 2 metri di spessore. Il conoide della frazione S. Lorenzo è notevolmente antropizzato e privo sia di opere di salvaguardia che di sistema di deflusso delle acque. Con l'arrivo della colata di fango, le abitazioni più prossime all'apice di conoide hanno subito danni molto gravi e alcuni fabbricati hanno subito una completa distruzione. La massa detritica ha poi immediatamente perso energia, espandendosi diffusamente sul conoide e interessando un'area molto ampia con energia minore.

Confronto tra l'evento di Bussoleno ed il PRGC vigente

Dal punto di vista urbanistico, il comune è dotato di un piano regolatore adeguato al PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) con DGR n. 21-11637 del 22/06/2009. Il conoide in oggetto è classificato, nella porzione apicale della carta geomorfologica e del dissesto dello strumento urbanistico, come a pericolosità molto elevata e, nella porzione mediana e distale, come a pericolosità media-moderata. Dall'esame della carta di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico del territorio, redatta ai sensi della Circolare PGR n. 7/LAP/96 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999, emerge che molte aree interessate dall'evento nella zona mediana e distale del conoide ricadono in classe II (moderata pericolosità geomorfologica ed idraulica), mentre la porzione apicale del conoide, pesantemente coinvolta dalla colata, è classificata a pericolosità elevata. Le aree in classe II non risultano, quindi, congruenti con le effettive condizioni di pericolosità emerse nel corso dell'evento alluvionale del giugno 2018 e, quindi, non sono in grado di disciplinare in modo corretto ed in sicurezza l'utilizzo urbanistico del territorio.

 ***Studi effettuati***

A seguito dell'evento alluvionale, il Settore scrivente ha esaminato riprese aeree (foto e video), esaminato documentazione, nonché effettuato rilievi sul terreno, studi e approfondimenti che hanno permesso di individuare gli ambiti comunali maggiormente colpiti dall'evento alluvionale.

Applicazione provvedimenti cautelari

Le rilevanti problematiche geologiche ed idrauliche che caratterizzano le aree di che trattasi, rendono necessario adottare provvedimenti cautelari tesi a prevenire la realizzazione di interventi edilizi non compatibili con i livelli di pericolosità emersi nel corso dell'evento alluvionale e porre in essere azioni finalizzate alla revisione dello strumento urbanistico vigente, per rendere la classi di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico coerenti con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio.

Sulla scorta dei rilievi effettuati dal Settore scrivente e tenuto conto della gravità dei danni verificatisi, si sono attivate le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 9 bis della Legge Regionale 56/1977 richiedendo al Comune di Bussoleno il parere di competenza ai sensi del citato articolo 9 bis con nota n. 28567 del 20/06/2018 che è pervenuto in data 29/06/2018 con nota n. 7074.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato e della documentazione esaminata, si ritiene che l'ambito di applicazione dell'articolo 9 bis della Legge Regionale 56/1977 debba essere esteso alla porzione di territorio comunale perimetrata nella tavola allegata (allegato 3). Si precisa che con la presente perimetrazione si propongono provvedimenti cautelari per quelle aree la cui pericolosità è documentata; la non inclusione delle restanti porzioni di territorio nel perimetro definito non implica tuttavia una dichiarazione di sicurezza delle stesse. Valuti l'Amministrazione comunale all'atto della predisposizione della variante l'opportunità di estendere le verifiche anche agli ambiti limitrofi alle aree oggetto di perimetrazione.

Comune di Bussoleno (TO)

Normativa relativa ai tipi di intervento edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni

Vengono di seguito indicati, in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico e fatte salve le normative tecniche sovraordinate, gli interventi ammessi durante la vigenza dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 nelle aree oggetto di perimetrazione.

Interventi ammessi

- 1) Interventi di ripristino delle opere di difesa.
- 2) Interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico.
- 3) Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.
- 4) La ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto.
- 5) Relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi, ove coerenti con lo strumento urbanistico vigente:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria limitatamente al solo rifacimento delle coperture o integrare i servizi igienico-sanitari;
 - c) demolizione senza ricostruzione.

Note

I tipi di intervento indicati nel presente documento sono definiti dall'art. 13 della Legge Regionale n. 56/1977.

Si specifica che gli interventi edilizi ammessi dal presente allegato valgono per le opere pubbliche e private, sia per gli interventi già autorizzati che per le istanze di trasformazione urbanistica o edilizia ancora da autorizzare e che eventuali interventi in corso di realizzazione dovranno essere sospesi se in contrasto con quelli consentiti dal presente allegato.

Si ricordano i contenuti del comma 2 dell'art. 9 bis della legge regionale 56/77, secondo il quale i provvedimenti di cui al comma 1 del medesimo articolo hanno efficacia sino all'adozione delle varianti al PRG o alla pianificazione sovraordinata settoriale (PAI, PGRA), elaborate tenendo conto della calamità naturale e del dissesto idrogeologico accertato nell'evento, e comunque per un periodo non superiore a trentasei mesi dalla loro adozione.

Si ricorda, infine, che le aree perimetrate ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale 56/1977 dovranno essere inserite nel piano comunale di Protezione Civile che dovrà garantire la tutela della incolumità pubblica e privata. Tale Piano dovrà comunque essere aggiornato a seguito della revisione dello strumento urbanistico ed essere con questo coerente ai sensi del "Codice della Protezione Civile" approvato con D.Lgs 31/01/2018, n. 1.

